

QUESITI

In relazione al Bando di procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustionati dello S.O. Villa Scassi di Genova e agli atti di gara connessi

1. Nella tabella riportata nel Bando si parla di **OG1 e OG11** quali **obbligatorie**, mentre nei requisiti si fa cenno solamente alla Cat. OG1. Si chiede un chiarimento su questo punto.
2. La **Categoria OG11** è **subappaltabile al 100%** coprendo il pari importo con la Categoria prevalente?
3. Si chiede conferma della possibilità di subappaltare gli **Impianti Tecnologici** al 100%.
4. Bando e Disciplinare definiscono la Cat. **OG11** scorporabile e subappaltabile per la quota del 100%, ma secondo il DL 47/2014 convertito in legge dalla L. 80/2014, la suddetta Cat. **OG11** non dovrebbe essere scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%, essendo Categoria SIOS d'importo maggiore al 15% del totale dell'appalto?
5. Si chiede conferma, in deroga al relativo articolo del Capitolato Speciale, della corresponsione dell'**anticipazione** del 10/20% ai sensi della L. n° 11 del 27/2/2015, prevista per gli anni 2015 e 2016, e precisamente: 20% per il 2015 e 10% per il 2016, come già previsto dal Decreto Milleproroghe n° 192/2014 e confermato dall'A.N.A.C., che ha qualificato la misura come obbligatoria
6. Per la partecipazione alla gara viene richiesta la Cat. OG 1 come prevalente, mentre la Cat. **OG11** viene indicata come subappaltabile al 100% e scorporabile. La nostra ditta è in possesso della Cat. OG1 Cl. IV bis. È necessario anche il possesso anche della Cat. OG11?
7. A pag. 3 del Disciplinare di gara viene indicato che il concorrente deve ritirare la **lista delle lavorazioni**. Invece a pag. 11 viene indicato che nella busta bisogna inserire solo la dichiarazione. Chiediamo conferma che nella busta dell'offerta economica viene inserito SOLO la dichiarazione di cui a pag. 11 punto 1 del Disciplinare, senza la lista delle Categorie.
8. Siamo una società in possesso delle seguenti Categorie: OG1 IV BIS – OG2 IV – OG3 II. Possiamo partecipare come singola impresa subappaltando al 100% i lavori della Categoria **OG11** ?
9. La scrivente impresa è in possesso della qualificazione SOA nella Cat. OG1 Classifica V, ma non della qualificazione nella Cat. **OG11**. Può quindi partecipare alla gara con la sola Categoria OG1 e subappaltare per intero le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG11?
10. Si chiede conferma della subappaltabilità al 100% della Categoria **OG11** – III.
11. Premesso che la scrivente società è in possesso di attestazione SOA nella Categoria OG1 - Classifica IV, si chiede se è possibile partecipare alla procedura come impresa singola dichiarando il subappalto al 100% della Categoria **OG11** oppure se, vista la qualificazione obbligatoria della Categoria OG11, dobbiamo procedere mediante costituzione di ATI.
12. Sarà un nostro procuratore a svolgere il **sopralluogo** (siamo la Capogruppo). È sufficiente la nostra documentazione o desiderate anche la delega dell'impresa mandante o altra documentazione?
13. Con la presente si chiede se è a pena di esclusione inserire una copia dell'attestato di **sopralluogo** invece che l'originale. Si fa riferimento alla Determinazione n° 4 del 10 ottobre 2012 dell'AVCP (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 254 del 30/10/2012).
14. Si chiede conferma che, come indicato nel Bando e nel Disciplinare, la Categoria **OG11** sia completamente scorporabile e subappaltabile al 100% e che, di conseguenza, la nostra impresa possa partecipare senza dover ricorrere a RTI, essendo in possesso della Categoria OG1 - Classifica IV.
15. Il **sopralluogo** può essere effettuato da personale non dipendente dell'impresa concorrente, ma comunque munito di apposita delega in originale firmata dal Legale Rappresentante, in modo da poter consentire il ritiro della lista delle lavorazioni e la presa visione?
16. Si evidenzia che non sembra conforme alla normativa vigente la subappaltabilità al 100% della Cat. **OG11**.
17. Quanti giorni sono previsti per l'**ultimazione lavori**, tenuto conto che nel CSA sono indicati 420 giorni e nel Bando e Disciplinare 180?
18. Il paragrafo del Disciplinare di gara 4.2. "Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara" inizia con la frase: "Il ritiro della **lista delle lavorazioni** e forniture previste per l'esecuzione dei lavori". Siamo a chiedere se si tratta di un refuso, poiché al paragrafo 11. "Contenuto della busta B – Offerta economica" non è previsto l'inserimento del documento "Lista delle lavorazioni e forniture".
19. È concessa la presentazione della **cauzione provvisoria**, sotto forma di polizza assicurativa, **in formato elettronico** e firmata digitalmente, avendo cura di inserire nella busta della documentazione amministrativa, anche la copia cartacea controfirmata e il file su supporto informatico per le eventuali verifiche?

RISPOSTE

- a) **In riscontro ai Quesiti nn° 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 14. e 16.** si conferma che per le Imprese che intendano partecipare alla gara vige l'**obbligatorietà della qualificazione** nelle Categorie **OG 1e OG11** come indicato nel **Bando** e nel **Disciplinare rettificati**. Si fa pertanto rinvio al punto 1. della **Rettifica** pubblicata sul sito Internet aziendale, in esecuzione della **Determinazione n° 1076 del 18/06/2015** di questa Stazione Appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.asl3.liguria.it/bandi-digara-e-concorsi>, nella parte che per comodità di lettura qui di seguito si riporta: “Nel **Bando** pubblicato per estratto sulla G.U. V Serie Speciale n° 60 del 25/05/2015 al punto 1 del quarto capoverso la **Cat. OG 11 – Cl. III** è stata erroneamente indicata come **subappaltabile** al 100%, mentre la percentuale corretta è il **30%**. Fermo e invariato il resto. Conforme avviso di rettifica è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n° 69 del 15/06/2015. Il presente chiarimento vale altresì quale rettifica di **ogni altro riferimento** alla subappaltabilità della citata Categoria OG 11 contenuto sia nel **Bando** sia nel **Disciplinare** che ne fa parte integrante e sostanziale, sia negli **altri atti di gara** approvati con **deliberazione n° 321 del 12/05/2015**. Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, infatti, qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria prevalente anche una o più categorie super-specializzate, vale a dire strutture, impianti e opere speciali (**SIOS**) di valore **superiore al 15%** dell’importo totale dei lavori (qual è, nel caso in questione, la **Cat. OG11** ai sensi dell’art. 107 del DPR n° 207/2010 come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2014), ciascuna di queste categorie **non può essere subappaltata in misura superiore al 30% del proprio valore**. Ne consegue che gli operatori economici che desiderino partecipare alla gara, ma non siano in grado di realizzare le lavorazioni di cui alla Cat. OG11 (in quanto **non in possesso** della correlata attestazione SOA) dovranno necessariamente costituire un’**ATI di tipo verticale**.
- b) In riscontro al **Quesito n° 5.** si precisa che, in deroga al divieto a suo tempo previsto dall’art. 5 del DL 28/03/1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla L. 28/05/1997, n° 140 e temporaneamente sospeso dall’art. 26-ter, c. 1, del DL 21/06/2013, n° 69, convertito con modificazioni, dalla L. 9/08/2013, n° 98 (c.d. Decreto del Fare), l’istituto dell’**anticipazione** verrà applicato come di recente disposto dall’art. 3-bis. della L. n° 11 del 27/2/2015, ai sensi del quale “con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale”.
- c) **In riscontro ai Quesiti nn° 7. e 18.** si fa presente che la questione sollevata è stata parimenti oggetto del punto 3. della **Rettifica** di cui alla precedente lettera a), alla quale si fa rinvio. Per comodità di lettura si riporta di seguito la parte che interessa ai fini della risposta:
“Il **Disciplinare** approvato quale allegato H) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato nella terza pagina, alla Sezione “4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara” **eliminando** l’inciso iniziale “Il ritiro della **lista delle lavorazioni** e forniture previste per l’esecuzione dei lavori nonché”, onde evitare fraintendimenti, non trattandosi di gara con offerta a prezzi unitari ed essendo **obbligatori** solo la **presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo**”.
- d) **In riscontro ai Quesiti nn° 12., 13. e 15.** si precisa che:
- In caso di ATI, costituita o costituenda, il procuratore incaricato di svolgere il sopralluogo dovrà essere munito anche di delega da parte dell’impresa/e mandante/i
 - Non è causa di esclusione l’inserimento di una copia dell’attestato di **sopralluogo** invece dell’originale. Si fa riferimento alla Determinazione n° 4 del 10/10/2012 dell’AVCP (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 254 del 30/10/2012).
 - Il **sopralluogo** può essere effettuato da personale non dipendente dell’impresa concorrente, ma comunque munito di apposita delega in originale firmata dal Legale Rappresentante.
- e) **In riscontro al Quesito n° 17.,** si fa presente che la questione sollevata è stata parimenti oggetto del punto 3. della **Rettifica** di cui alla precedente lettera a), alla quale si fa rinvio. Per comodità di lettura si riporta di seguito la parte che interessa ai fini della risposta:
“Il **Bando** integrale approvato con la deliberazione n° 321 del 12/05/2015 quale allegato F) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato laddove, nella prima pagina, alla Sezione “**TERMINE DI ESECUZIONE**” è stato erroneamente riportato il termine di “180 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori”, sostituendo tale dizione errata con: “**420 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori**”;
- f) **In riscontro al Quesito n° 19.,** è concessa la presentazione della **cauzione provvisoria** sotto forma di polizza assicurativa in formato elettronico e firmata digitalmente, con modalità che consentano le necessarie verifiche.

Genova, 18/06/2015

Il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture
e della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante
(Ing. Riccardo REBAGLIATI)

